

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento di disciplina (in breve il “**Regolamento**”) è stato approvato in data 10/03/2025 con delibera n. 2 del Collegio dei Docenti in data 19/02/2025 e con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto in data 10/03/2025 rimane in vigore nella sua interezza, salvo eventuali fino a eventuali modifiche che saranno approvate dagli OO.CC. competenti.

SOMMARIO

❖ Principali riferimenti normativi	1
❖ Principi generali	3
❖ Oggetto	4
❖ Regole generali di comportamento: doveri degli studenti.....	4
❖ Sanzioni disciplinari.....	5
❖ Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	6
❖ Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.....	6
❖ Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	7
❖ Allontanamento temporaneo e monte orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico	7
❖ Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	8
❖ Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	8
❖ Sanzioni accessorie o alternative	8
❖ Organi competenti a irrogare le sanzioni	9
❖ Procedimento di irrogazione delle sanzioni: principi generali	9
❖ Procedimento di irrogazione delle sanzioni: la fase di apertura del procedimento	10
❖ Procedimento di irrogazione delle sanzioni: la fase istruttoria	11
❖ Procedimento di irrogazione delle sanzioni: la fase decisionale	11
❖ Impugnazione e Organo di Garanzia	12
❖ Valutazione delle sanzioni	12
❖ Risarcimento danni e sanzioni pecuniarie	13
❖ Allegati	13
❖ Abrogazione.....	13

Articolo 1

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è stato approvato dagli OO.CC. del Liceo Classico e scientifico Aristofane di Roma (in breve, “**Arisfofane**” o “**Scuola**”) in virtù della

propria autonomia decisionale prevista dal DPR n.275/99 e sulla scorta di quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione dei comportamenti degli alunni e, in particolare:

- **D.P.R. 249/1998** (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008;
- **Nota prot. N° 3602 del 31/07/2008** a cura del Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione (Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto);
- **D.L. 137/2008** (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) convertito in Legge 169/2008 che recita: art. 2 comma 1 “(...) *in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (...)*”; art. 2 comma 2 “*a decorrere dell'A.S. 2008/9 la valutazione del comportamento è espressa in decimi*”; art. 2 comma 3 “*La votazione sul comportamento degli studenti (...) concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 6/10, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo (...)*”;
- **Circolare Ministeriale n.100 dell'11/12/2008** (Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169) che recita: art. 2 “(...) *tale valutazione [del comportamento degli studenti] deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari (...) Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell'allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classi ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale*”;
- **D. lgs. 62/2017** (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che recita: art. 1 comma 3 “*La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali*”;
- **D.L. n. 104/2013** (Chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola, purché di pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto);
- **Legge 71/2017** (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- **Legge 1° ottobre 2024, n. 150** “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del*

personale scolastico nonché' di indirizzi scolastici differenziati". (24G00168) (GU n.243 del 16-10-2024) Vigente al: 31-10-2024;

- **Direttiva 05/02/2007, n. 16** - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- **Direttiva del 30/11/2007 n. 104** – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- **CM prot. 0107190 del 19/12/2022** (Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe) e allegata relazione (Sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento);
- **CM prot. 0005274 dell'11/07/2024** (Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025).

Articolo 2

PRINCIPI GENERALI

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono a salvaguardare il senso di responsabilità e la correttezza dei comportamenti all'interno della istituzione scolastica.
3. Le sanzioni disciplinari sono comminate solo dopo che il soggetto ritenuto responsabile della condotta vietata sia stato ascoltato per poter esprimere le proprie ragioni.
4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo il criterio di gradualità, proporzionalità e giustizia e tengono conto della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso sono derivate e della situazione personale dello studente.
5. Con riguardo agli studenti con disabilità, in particolare quelli con diagnosi di "Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività" (ADHD) e/o da "Disturbo Oppositivo Provocatorio" (DOP), l'azione disciplinare dovrà essere esercitata con particolare cautela, considerato che l'articolo 4 comma 5 dello Statuto degli Studenti prevede che le sanzioni disciplinari debbano tenere conto della situazione personale dello studente.
6. Preliminarmente all'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli studenti con disabilità, dovrà essere acquisito il parere da parte del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) di cui all'articolo 9, comma 10 del D. Lgs 66/2017, al fine di valutare se la condotta costituente infrazione disciplinare sia o meno riconducibile alla situazione personale e, in particolare, alla difficoltà di mantenere l'autocontrollo e gestire l'impulsività e l'oppositività da parte di tali studenti e individuare la sanzione più adatta a realizzare le finalità educative.
7. Le infrazioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto della singola materia.
8. Qualora il Dirigente Scolastico ritenga, sulla scorta degli elementi noti, che il fatto costituente infrazione disciplinare abbia rilevanza penale, informerà all'Autorità

competente in modo da consentire a quest'ultima di verificare la rilevanza penale della condotta.

9. Ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni nel rispetto della legge e delle previsioni contenute nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti della Scuola.
10. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o del passaggio da un grado all'altro di scuola.

Articolo 3 **OGGETTO**

1. Il presente Regolamento individua: **(i)** i comportamenti più significativi che costituiscono mancanza disciplinare con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, **(ii)** le sanzioni applicabili in caso di violazione, **(iii)** gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Articolo 4 **REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO: DOVERI DEGLI STUDENTI**

1. Le studentesse e gli studenti sono tenute/i a:
 - frequentare regolarmente le lezioni e assolvere con costanza e assiduità gli impegni di studio.
 - rispettare l'orario di inizio delle lezioni, evitando ritardi e rispettando il numero previsto di uscite anticipate o entrate posticipate
 - mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei propri compagni e di tutto il personale della scuola.
 - non utilizzare un linguaggio osceno e/o blasfemo, in particolare se suscettibile di recare offesa alla dignità altrui.
 - adottare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico e, in ogni caso, rispettoso delle normali regole della decenza.
 - rispettare il divieto di fumare sia all'interno della Scuola sia nelle aree esterne pertinenti.
 - rispettare il divieto di non utilizzare in classe il telefono cellulare (*smartphone*) e qualsiasi altro *device* elettronico (*tablet*, *smartwatch*, cuffie e auricolari con filo o *bluetooth*) se non per le finalità didattiche previste (es. c.d. classi *tablet*) e, comunque, a cessare immediatamente il loro uso ove il docente ne faccia richiesta. Eventuali comunicazioni tra gli studenti presenti a Scuola e le famiglie avverranno esclusivamente mediante l'Ufficio della segreteria didattica. In via eccezionale, nei casi di particolare urgenza e comunque sempre previa espressa autorizzazione del docente, gli studenti potranno contattare direttamente i loro familiari.
 - astenersi dal registrare con qualsiasi strumento (cellulare, tablet, fotocamera, videocamera, registratore, etc.), la voce e/o l'immagine, statica o dinamica, dei propri compagni di classe o di Scuola, dei docenti, del Dirigente Scolastico e del personale scolastico nonché delle persone che si trovino, anche occasionalmente, all'interno della Scuola, salvo il loro espresso consenso preventivo. Costituisce circostanza aggravante la successiva diffusione delle

fotografie e delle registrazioni audio e video.

- astenersi dal riprodurre e/o diffondere documenti della Scuola, quali compiti in classe, registri, verbali, dichiarazioni, etc. La violazione di tale divieto sarà valutata in modo più severo qualora la riproduzione e/o diffusione sia stata fatta con l'intento di irridere o umiliare.
- rispettare l'integrità dei locali della Scuola, delle aree esterne pertinenziali e dei beni ivi presenti, sia di proprietà della Scuola sia da questa detenuti, astenendosi da quei comportamenti suscettibili di arrecare danno agli stessi. In caso di violazione, i responsabili, o nel caso di studente minore, gli aventi potestà genitoriale sullo studente minore, risponderanno dei danni arrecati, ferma l'eventuale responsabilità penale dell'autore in caso di fatti costituenti reato.
- utilizzare correttamente gli strumenti e le attrezzature didattiche.
- rispettare tutte le disposizioni impartite, sia in forma scritta (la normativa sulla Sicurezza, i regolamenti della Scuola, quali a titolo esemplificativo, il Regolamento sul bullismo e cyberbullismo, il Regolamento sulle uscite didattiche, ecc., circolari, note sul Registro di classe) sia verbalmente, dal Dirigente Scolastico, dai Docenti e dal Personale scolastico ausiliario.
- informarsi preventivamente sugli orari delle attività didattiche esterne, di qualsiasi genere e finalità, prestando rispetto degli stessi.
- consultare con frequenza giornaliera il sito internet della Scuola e, in particolare, leggere le circolari pubblicate e ogni altra comunicazione relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
- tenere costantemente informati i propri genitori e, in mancanza, gli eventuali tutori, sulla partecipazione alla vita scolastica, sulla condotta e sul profitto.

Articolo 5

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il mancato rispetto delle Regole generali di comportamento e di ogni altra disposizione impartita, sia in forma scritta sia verbalmente, dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dal Personale ausiliario della Scuola, comporterà, fatta salva l'eventuale responsabilità risarcitoria e penale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previo accertamento, da parte dell'Organo competente, della sussistenza di elementi probatori concreti e concordanti dai quali si evinca con ragionevole certezza la responsabilità disciplinare dello studente.
3. L'entità della sanzione irrogata è commisurata alla gravità della mancanza disciplinare, tenendo conto del permanere della situazione di pericolo e della possibile reiterazione della condotta vietata, valutando l'esistenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.
4. Tranne il caso in cui l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dall'intera classe, non possono essere irrogate, al fine di sopperire alla mancata individuazione dei soggetti responsabili, sanzioni c.d. collettive (alla classe o a gruppi di studenti) per comportamenti tenuti da studenti non identificati o per sanzionare la mancata denuncia dei responsabili, essendo la responsabilità disciplinare individuale.

Articolo 6

SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. Le infrazioni disciplinari non gravi commesse per la prima volta danno luogo a sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica definite ed individuate dal presente Regolamento.
2. Tali sanzioni sono le seguenti:
 - a. **ammonizione verbale;**
 - b. **ammonizione scritta;**
 - c. **nota disciplinare sul Registro di classe;**
 - d. **nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori;**
 - e. **nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;**
 - f. **Nel caso di reiterazione di infrazioni disciplinari:**
 - convocazione dei genitori;
 - svolgimento di attività alternative e/o socialmente utili per alcune ore, anche di durata superiore alla giornata scolastica, ove del caso concordate con la famiglia;
 - l'allontanamento dalle lezioni di uno o più giorni (fino a quindici).

Articolo 7

ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

1. La sanzione dell'allontanamento dello studente, con o senza obbligo di frequenza, per un periodo non superiore a 15 giorni, è irrogata nel caso di infrazioni gravi, quali, ad esempio, violenza fisica, distruzione o danneggiamento di beni della Scuola, aggressione verbale o di reiterazione di infrazione già oggetto di precedente sanzione disciplinare o che comunque siano oggetto di procedimento disciplinare, sia pure non ancora concluso.
2. Nel caso in cui l'allontanamento abbia una durata non superiore a due giorni lo studente, sarà impiegato in attività scolastiche, assegnate su delibera motivata del Consiglio di classe, di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Al termine di tale percorso, lo studente dovrà produrre un elaborato critico su quanto appreso.
3. Nel caso in cui di allontanamento superiore a due giorni e fino a quindici giorni, lo studente, al fine di trasformare la sanzione in un'occasione di crescita personale, svolgerà attività di cittadinanza attiva e solidale compatibili con l'orario scolastico, connesse al PTOF, presso enti e associazioni del Terzo Settore convenzionati con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In

manca di strutture ospitanti sul territorio, le attività di cittadinanza attiva possono svolgersi all'interno della scuola, a beneficio della comunità scolastica. Al termine di tale percorso, lo studente dovrà produrre un elaborato.

4. Le ore dedicate a tali attività saranno conteggiate nel computo dei 3/4 dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività potrà incidere in maniera negativa in sede di valutazione del comportamento.
5. Il Consiglio di classe potrà decidere di estendere le attività educative anche oltre il periodo di allontanamento, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. Si tratterà di una valutazione caso per caso in funzione del processo educativo.

Articolo 8

ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

1. La sanzione dell'allontanamento dello studente, con o senza obbligo di frequenza, per un periodo superiore a 15 giorni, è irrogata nel caso di rilevante gravità del fatto commesso, tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
2. Si ritiene configurare una condotta di rilevante gravità quando appaia verosimile che il fatto commesso abbia rilevanza penale (c.d. fumus del reato), in particolare quando abbia determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni scolastici (ad es. incendio o allagamento, privazione, anche temporanea, della libertà personale, etc.).
3. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione e/o alla durata della situazione di pericolo.
4. La sussistenza di una condotta grave ai sensi della presente disposizione prescinde dagli eventuali futuri accertamenti della magistratura inquirente e dal loro accertamento con successiva sentenza del giudice penale.
5. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. Il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe, potrà decidere di applicare quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo.

Art.9

ALLONTANAMENTO TEMPORANEO E MONTE ORARIO MINIMO DI FREQUENZA RICHIESTO PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

1. La decisione di comminare la sanzione dell'allontanamento temporaneo (inferiore o superiore ai quindici giorni) dovrà essere presa tenendo conto del fatto che, per effetto della mancata presenza a scuola, si verifichi il superamento del numero di ore minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Articolo 10

**ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL
TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO**

1. L'irrogazione dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è disposta quando ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni:
 - nel caso di condotte aventi una verosimile rilevanza penale, gravemente lesive della integrità fisica, della dignità e del rispetto per la persona umana e/o di violenza di tale gravità da determinare apprensione nella comunità scolastica;
 - non appaia ragionevolmente possibile il reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico in corso.

Articolo 11

**SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO
FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI
STUDI**

1. Nei casi più gravi di quelli già indicati al precedente articolo può essere disposta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Articolo 12

SANZIONI ACCESSORIE O ALTERNATIVE

1. In aggiunta o in alternativa alla sanzione dell'allontanamento, possono essere disposte le seguenti sanzioni c.d. alternative:
 - a) attività di natura sociale e/o culturale a vantaggio della comunità scolastica (volontariato, tutoraggio tra pari, assistenza a compagni in difficoltà, attività di segreteria, piccola manutenzione, ricerca, biblioteca, etc.) idonee a stimolare processi di riflessione e di rielaborazione critica di episodi scorretti verificatisi in ambito scolastico;
 - b) sospensione dalla frequenza di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa e frequenza di lezioni e attività alternative solo per alcune ore, aventi una durata inferiore alla giornata scolastica.
2. Le sanzioni di cui al comma 1a, quando disposte e accettate dagli alunni e/o dalle rispettive famiglie in alternativa alle sanzioni principali, sono comunque sanzioni disciplinari, seppure alternative, tendenti a dare attuazione alla funzione educativa, e, dunque, anche di tali sanzioni si dovrà tenere conto per la valutazione della condotta, al pari, o eventualmente in forma ridotta, delle sanzioni disciplinari c.d. principali che vanno a sostituire.
3. La proposta di avvalersi della sanzione alternativa non trova applicazione per i casi di infrazioni riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 9 e 9 *bis* e 9 *ter* dell'articolo 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, ove sussista la connotazione della gravità, della reiterazione o recidività, laddove si sia in presenza di reati o sussistano ragioni di pericolo per l'incolumità delle persone che

giustificherebbero certamente l'adozione di misure cautelari.

Art. 13

ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari sono comminate e/o deliberate dall'organo competente, come individuato nei commi seguenti.
2. Le sanzioni diverse da quella dell'allontanamento dalla scuola sono comminate dal docente che ha rilevato l'infrazione disciplinare, dal coordinatore o dal Dirigente Scolastico, anche su proposta scritta del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione o del docente coordinatore.
3. La sanzione dell'allontanamento dalla Scuola dello studente per un periodo non superiore a quindici giorni è disposta dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico, convocato in composizione allargata alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, su proposta scritta del coordinatore o del docente o dei docenti che hanno rilevato l'infrazione disciplinare. Hanno il dovere di astenersi, qualora facciano parte dell'Organo, lo studente nei confronti del quale è stato aperto il procedimento o il genitore di questi, con conseguente necessità di procedere, ove possibile, alla surroga. Di tale allontanamento dovrà essere informato anche il Consiglio d'Istituto.
4. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
5. La sanzione dell'allontanamento dalla Scuola dello studente per un periodo superiore ai quindici giorni è comminata dal Consiglio di istituto, su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe. Hanno il dovere di astenersi, qualora facciano parte dell'Organo, lo studente nei confronti del quale è stato aperto il procedimento o il genitore di questi, con conseguente necessità di procedere, ove possibile, alla surroga.
6. Nel caso in cui non abbiano ancora avuto luogo le elezioni dei rappresentanti negli Organi collegiali, la convocazione deve essere rivolta a coloro che sono stati eletti nel corso dell'anno precedente, ove possibile.
7. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 14

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: PRINCIPI GENERALI

1. L'azione dell'istituzione scolastica in materia disciplinare verso gli studenti è espressione di funzione pubblicistica; ne consegue che il procedimento di irrogazione è un vero e proprio procedimento amministrativo e che il suo atto conclusivo è un provvedimento amministrativo.
2. Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi circa gli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno.
3. Tenuto conto della loro finalità educativa e della funzione di indurre l'autore dell'infrazione disciplinare alla modifica dei propri comportamenti, le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle necessità istruttorie e di salvaguardia del diritto di

difesa e del contraddittorio, devono essere irrogate in tempi ragionevolmente vicini alla commissione dell'infrazione disciplinare.

4. Nei casi di sanzione disciplinare di minore entità, quali l'ammonizione, verbale o scritta, e la nota disciplinare comminate dal docente durante lo svolgimento delle attività didattiche, o dal Dirigente scolastico, con riferimento a condotte non necessitanti di particolari attività istruttorie, alla stregua dei principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e di esigenza di celerità, è consentito procedere all'immediata irrogazione della sanzione disciplinare, senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, fermo restando il diritto dello studente di essere sentito dal docente e, se ritenuto opportuno, dal Dirigente Scolastico per formulare le ragioni a propria difesa, di cui si dovrà dare atto nel testo della nota disciplinare.
5. Nei casi di condotte di particolare gravità, aventi rilevanza penale, che possano destare allarme nella comunità scolastica, possono essere adottati dal Dirigente Scolastico provvedimenti cautelari interinali da sottoporre a successiva ratifica agli Organi competenti a irrogare la sanzione.

Art. 15

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: LA FASE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO

1. Dell'avvio dell'apertura del procedimento disciplinare viene data comunicazione scritta allo studente e ai genitori o agli eventuali tutori, ricorrendo alle forme di pubblicità che ritiene più idonee nel rispetto delle norme a tutela della privacy dei soggetti coinvolti.
2. Nella comunicazione dovranno essere indicate le condotte costituenti l'infrazione disciplinare contestata e la data di sua commissione, con l'invito allo studente e ai genitori a partecipare al procedimento per esporre le proprie ragioni a difesa, informandoli che è ammessa la produzione di memorie scritte e documenti dinanzi all'Organo deliberante entro dieci giorni dalla comunicazione e che hanno facoltà di prendere visione degli atti del procedimento.
3. L'utilizzo del registro elettronico consente, di fatto, l'automatica notifica formale agli alunni e rispettive famiglie delle note disciplinari nel caso in cui il genitore, tramite sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, abbia assunto il dovere di visionare quotidianamente quanto riportato nel registro elettronico. È facoltà della Scuola provvedere comunque alla comunicazione dell'avvio del procedimento con autonoma comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai genitori.
4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri studenti, in qualità di parti lese, questi devono essere avvisati, insieme alle loro famiglie, dell'apertura del procedimento come controinteressati.
5. L'convocazione dell'Organo collegiale competente avverrà almeno 5 giorni prima della seduta, salvo di particolare urgenza, avendo cura di procedere alle opportune surroghe, ove previste da regolamento, dei componenti laddove emergessero incompatibilità per conflitto di interesse.

Art. 16

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: LA FASE ISTRUTTORIA

1. La fase istruttoria è diretta all'acquisizione degli elementi necessari al fine di una più completa analisi e valutazione della situazione di fatto. In questa fase ha luogo il contraddittorio procedimentale con lo studente e gli eventuali controinteressati.
2. Lo studente dovrà essere messo in condizioni di esporre le proprie ragioni a difesa, in presenza, se minorenne, di almeno un genitore.
3. La partecipazione al procedimento dei soggetti destinatari del provvedimento, attraverso l'esercizio del diritto di difesa, e dei controinteressati mediante l'esercizio della facoltà di prendere visione degli atti concernenti il procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'Organo deliberante ha l'obbligo di valutare.
4. Viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico delle operazioni procedurali.

Art. 17

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: LA FASE DECISIONALE

1. A conclusione della fase istruttoria, con decisione assunta a maggioranza dall'Organo deliberante, si procede, alternativamente a: **(i)** l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi ragionevolmente certi di rilevanza disciplinare; **(ii)** l'irrogazione della sanzione disciplinare.
2. In entrambi i casi, la decisione dovrà essere congruamente motivata, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (di archiviazione o di irrogazione della sanzione), in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non viene irrogata.
4. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro **trenta giorni dalla data della contestazione**, salvo comprovate esigenze istruttorie che possono rendere necessaria una proroga non superiore a quindici giorni.
5. La decisione dovrà essere portata a conoscenza dei destinatari tramite notifica o comunicazione su supporto cartaceo o digitale.
6. Il provvedimento finale dovrà avere il seguente contenuto:

1. parte introduttiva

1.1 denominazione formale del tipo di provvedimento (decreto);

1.2 indicazione dell'autorità emanante (organo deliberante);

1.3 oggetto del provvedimento (irrogazione di sanzione disciplinare allo studente);

1.4 numero di protocollo;

2. parte centrale

2.1 premessa o preambolo (riepilogo delle fasi del procedimento disciplinare);

2.2 motivazione;

2.3 dispositivo;

3. parte finale

3.1 luogo in cui il provvedimento è adottato;

3.2 data di adozione del provvedimento;

3.3 sottoscrizione;

3.4 indicazione del termine e dell'autorità alla quale è possibile presentare ricorso.

Articolo 18

IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione delle stesse all'Organo di Garanzia di cui al successivo comma 2, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni dalla data della prima seduta.
2. Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia interno alla Scuola è ammesso ricorso innanzi all'Organo di Garanzia regionale entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno.

Articolo 19

VALUTAZIONE DELLE SANZIONI

1. Nella valutazione complessiva, riferita all'intero anno scolastico, si terrà in particolare considerazione il voto di comportamento della studentessa e dello studente, in particolar modo nel caso di commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.
2. L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva dello studente delle classi prime, seconde, terze e quarte, e non ammissione dello studente delle classi quinte all'esame di Stato sono previste anche a fronte di comportamenti configuranti mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
3. In sede di valutazione periodica, l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta il coinvolgimento degli studenti in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale attribuzione;
4. In sede di valutazione finale, per quanto riguarda le **classi quinte**, nel caso in cui il voto di comportamento sia pari a sei decimi, sarà assegnato un elaborato di educazione civica da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso in cui il voto di comportamento sia inferiore a sei decimi, lo studente non sarà ammesso all'Esame di Stato.
5. Per le **classi diverse dalle quinte**, nel caso in cui il voto di comportamento sia pari a sei, il giudizio è sospeso, anche qualora lo studente o la studentessa abbia riportato un voto sufficiente nelle materie. Lo studente dovrà portare all'esame di riparazione un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della

studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

6. Nel caso in cui il voto di condotta sia inferiore a sei, lo studente non sarà ammesso alla classe successiva.
7. In sede di valutazione complessiva e di attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe assegna il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
8. In caso di irrogazione di una o più sanzioni in conseguenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, il consiglio di classe, in sede di valutazione complessiva degli studenti, assegna il punteggio più basso nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico.

Articolo 20

RISARCIMENTO DANNI E SANZIONI PECUNIARIE

1. In caso di danni ai beni di proprietà o nella disponibilità della Scuola conseguenti a un comportamento sanzionato ai sensi del presente Regolamento, l'Istituzione scolastica è tenuta a chiedere allo studente e alle famiglie il ripristino integrale del bene ovvero il risarcimento del danno calcolato sulla base dei prezzi medi di mercato.
2. La Scuola in ogni caso si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Articolo 21

ALLEGATI

1. Si allega al presente Regolamento tabella contenente le condotte vietate e le relative sanzioni. La tabella deve ritenersi parte integrante del Regolamento.

Articolo 22

ABROGAZIONE

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti di disciplina.
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

Tabella infrazioni-sanzioni Allegata al Regolamento disciplina del _____ 2025

Infrazione	Sanzioni (in ordine di severità e tenuto conto dell'eventuale recidiva)	Organi competenti
- Assenza non giustificata - Ritardo non giustificato nell'ingresso a scuola - Rientro in classe dopo il suono termine della ricreazione	– ammonizione verbale; – ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico
- Allontanamento dalla Scuola non autorizzato - Allontanamento dal luogo di svolgimento delle attività didattiche non autorizzato	– nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico
Smarrimento del materiale e/o di verifiche, libri della Scuola o altro materiale didattico fornito dalla Scuola	– Nota disciplinare sul registro – Risarcimento eventuale danno	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico
Disturbo durante la lezione	– ammonizione verbale; – ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico
Utilizzo di un linguaggio scorretto od offensivo	– ammonizione verbale; – ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico
Mancanza di rispetto dell'ordine e della pulizia di aule, palestre, laboratori e spazi comuni	– ammonizione verbale; – ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico
Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	– ammonizione verbale; – ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico
Consumo di bevande e cibo durante le lezioni	– ammonizione verbale; – ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico

Tabella infrazioni-sanzioni Allegata al Regolamento disciplina del _____ 2025

	– nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	
• Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola (non costituente bullismo)	– ammonizione verbale; – ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – Allontanamento ≤ 15 gg – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori;	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
• Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola attraverso l'utilizzo di social network, web, blog (non costituente cyberbullismo)	– ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
• Atti di bullismo e/o cyberbullismo come declinati nel Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni bullismo e cyberbullismo	– nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Danneggiamento volontario o gravemente colposo di cose appartenenti a compagni, docenti, altre persone della scuola e all'istituto	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Comportamento esterno gravemente lesivo all'immagine dell'Istituto	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Contraffazione di verifiche, manomissioni (falsificazioni, cancellature, correzioni non	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore

Tabella infrazioni-sanzioni Allegata al Regolamento disciplina del _____ 2025

autorizzate) di comunicazioni con le famiglie • Danneggiamento di documenti	– Allontanamento > 15 gg	– Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Violazione del divieto di introduzione e di uso di materiali e oggetti non consentiti	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
• Introduzione di oggetti atti a offendere (coltelli, bastoni, ecc.).	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Possesso/Uso di sostanze alcoliche o stupefacenti	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Oltraggio e vilipendio dei simboli dello Stato, della Repubblica e delle sue istituzioni Oltraggio e vilipendio a etnie, religioni e comportamenti razzisti, xenofobi, sessisti e omofobi	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Comportamento intimidatorio nei confronti di altri studenti, dei docenti, del personale della scuola o di altri	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Spaccio di sostanze stupefacenti	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Furto di oggetti e materiale dell'istituto, dei compagni e dei docenti	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe

Tabella infrazioni-sanzioni Allegata al Regolamento disciplina del _____ 2025

		– Consiglio di Istituto
• Comportamento scorretto nel corso di visite, viaggi o attività esterne	– nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Violazione delle disposizioni di sicurezza	– ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg – Allontanamento > 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
• Uso di telefono cellulare o di altri strumenti elettronici se non autorizzati	– ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe –
• Violazione della privacy nell'uso fotografico con cellulari o con riprese audio/video	– ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe –
• Mancata osservanza alle norme che regolamentano l'uso di attrezzature scolastiche e laboratori	– ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe –
• Fumare negli ambienti chiusi e aperti (cortili, parcheggi, impianti sportivi) di pertinenza della scuola, comprese le sigarette elettroniche. Fumare durante gli spostamenti dall'istituto verso mete oggetto di progetti didattici e ritorno. (Decreto-legge 12 settembre 2013/104)	– ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe; – nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Docente – Doc. coordinatore – Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe –
• Mancata osservanza alle norme igienico - sanitarie predisposte per il	– ammonizione scritta; – nota disciplinare sul Registro di classe;	– Docente – Doc. coordinatore

Tabella infrazioni-sanzioni Allegata al Regolamento disciplina del _____ 2025

contenimento del contagio da emergenza sanitaria	– nota disciplinare sul Registro di classe con comunicazione scritta ai genitori; – nota disciplinare sul Registro di classe con convocazione dei genitori; – Allontanamento ≤ 15 gg	– Dirigente Scolastico – Consiglio di Classe
--	--	--

NOTE

- (i)** Per ciascuna infrazione disciplinare sono previste nella Tabella più sanzioni. L'individuazione della sanzione da applicare dipende dalla gravità della condotta, dalle conseguenze, dall'eventuale recidiva, dall'esigenza di evitare il rischio di reiterazione e dalla situazione personale dello studente.
- (ii)** È facoltà del Consiglio di Istituto applicare la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi ai sensi di quanto previsto dal Regolamento.
- (iii)** Nel caso di ripetuta recidiva o mancata cessazione della condotta costituente infrazione potrà essere irrogata la sanzione dell'allontanamento, anche se non prevista per la condotta costituente infrazione disciplinare. Ad esempio, nel caso in cui lo studente, nonostante l'irrogazione di precedenti sanzioni (nota disciplinare), continui a disturbare durante le lezioni o a usare un linguaggio scorretto od offensivo, potrà essere disposta dall'Organo competente la sanzione dell'allontanamento.